

Codice dei contratti – criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – tabella analitica delle differenze con i decreti legislativi 157/95 (servizi) e 358/92 (forniture)

di Sonia Lazzini

Decreto legislativo 157/95	Decreto legislativo 358/92	Decreto legislativo 163/2006
<p>23. Criteri di aggiudicazione.</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) unicamente al prezzo più basso;</p> <p>b) a favore dell'offerta</p>	<p>Art. 16 - Criteri di aggiudicazione delle forniture</p> <p>1. Le forniture previste dal presente testo unico sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;</p> <p>b) a favore dell'offerta economicamente più</p>	<p>Art. 81. (Criteri per la scelta dell’offerta migliore) (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art.23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)</p> <p>1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto</p> <p>Art. 83. (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)</p>

<p>economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio,</p> <p>il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.</p>	<p>vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali</p> <p>il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.</p> <p>In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che é loro attribuita.</p>	<p>1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; <b>e) le caratteristiche ambientali;</b> <b>f) il costo di utilizzazione e manutenzione;</b> <b>g) la redditività;</b> h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;</p>
--	--	---